

COMUNE DI COLONNA

Città metropolitana di Roma



REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE

DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.05.2015

Comune di Colonna
Regolamento
per l'erogazione delle prestazioni sociali

Parte I

Art. 1 - Oggetto

In conformità ai principi costituzionali, alla Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e alla legislazione regionale, il Comune di Colonna con il presente regolamento disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato dei servizi sociali. Disciplina altresì i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie assicurate dal Comune, nonché i criteri che guidano l'erogazione delle stesse.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza, sia attraverso politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e alla famiglia con eventuali misure economiche, sia attraverso la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie, collaborando con enti locali e le loro associazioni, cooperative sociali, istituzioni pubbliche e private, organizzazioni di volontariato, cittadini/e impegnati/e nel servizio civile/servizio civico, associazioni socio-culturali.

Art. 2 – Principi e finalità

Il sistema integrato dei Servizi Sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, è volto a contrastare e prevenire l'esclusione sociale e le situazioni di bisogno sia di natura temporanea sia ricorrenti per promuovere la dignità e la piena emancipazione delle persone e per migliorarne le condizioni di vita. Ha come obiettivo generale il perseguimento della promozione ed il miglioramento della qualità della vita, attraverso la realizzazione delle seguenti finalità:

prevenire e rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio degli individui e delle famiglie derivanti da: disabilità, inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio o di lavoro;

agire a sostegno della famiglia e dell'individuo cercando di favorire, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari sostitutivi;

garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della famiglia e della comunità locale;

favorire e sostenere l'effettiva parità di opportunità e di inserimento sociale, formativo, lavorativo per le persone diversamente abili, nonché per i soggetti in difficoltà, gli emarginati o a rischio di emarginazione e/o antisocialità;

sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione, prive di tutela o in situazioni familiari non adeguate;

sostenere le persone non autosufficienti prive di famiglia o la cui famiglia risulti inidonea o impossibilitata a provvedere nei loro confronti.

Promuovere e attuare interventi in favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

La complessità e la molteplicità degli obiettivi rende necessario considerare la singola prestazione come una forma di intervento che deve essere attuata nell'ambito di un progetto globale di aiuto insieme ad altri interventi diretti e indiretti di natura socioassistenziale volti alla protezione, tutela e sostegno della persona e della famiglia, alla permanenza dei minori, dei disabili, dei non autosufficienti e degli anziani nel proprio ambito familiare e sociale, evitando forme improprie di istituzionalizzazione o di allontanamento dal nucleo familiare.

Gli interventi, nel rispetto della persona, dei suoi diritti e della sua dignità devono pertanto essere finalizzati a restituire o potenziare l'autosufficienza e l'autodeterminazione, evitando forme di cronicizzazione dello stato di bisogno.

I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza, economicità e parità di trattamento.

Art. 3 - Destinatari

Gli interventi regolati nel presente regolamento sono destinati alle persone e alle famiglie residenti nel territorio del Comune di Colonna, che si trovano in condizione accertata, anche temporanea, di bisogno, di disagio socioeconomico e a rischio di emarginazione sociale.

Possono accedere al servizio, ove previsto dalla legge, anche cittadini stranieri purché residenti nel Comune.

Art. 4 - Accesso universale al sistema integrato dei servizi sociali e priorità di intervento

Tutti i cittadini individuati al precedente art. 3 possono accedere ai servizi di norma attraverso la valutazione professionale svolta dagli operatori sociali

L'istruttoria tecnico professionale è orientata a valutare lo stato di bisogno del richiedente in relazione alle risorse del sistema integrato complessivamente disponibili.

Al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale o familiare, l'accesso ai servizi e prestazioni erogati dal Comune di Colonna è rivolto a soggetti:

- Con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine psichico o fisico;
- In condizioni socio-economiche disagiate;
- Con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- Sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Art. 5 - Diritti della persona

I Servizi garantiscono all'interessato:

a) la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;

b) la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;

c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Relativamente ai casi ammessi:

d) la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento periodico del PAI, anche attraverso valutazioni multidisciplinari;

- f) il diritto di ricevere formale comunicazione sull'eventuale quota di contribuzione dovuta, prima dell'inizio dell'erogazione delle prestazioni;
- g) il controllo, da parte del Comune, sulla qualità delle prestazioni.

Parte II – Modalità di accesso e requisiti generali di ammissione alle prestazioni

Art. 6 - Modalità di accesso

L'accesso alle varie prestazioni sociali avviene su richiesta dell'interessato, di un familiare o altri soggetti che ne abbiano motivo o titolo.

La domanda deve essere presentata al Comune di Colonna.

- 1) La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta, possibilmente utilizzando gli appositi stampati. La richiesta deve essere corredata di tutte le informazioni, i dati e i documenti utili per la determinazione della situazione socio-economica del caso. Nei casi previsti dalla legge, la documentazione potrà essere sostituita da apposita autodichiarazioni, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 20.12.2000.
- 2) Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.
- 3) La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.
- 4) Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo delle istituzioni pubbliche a questo preposte.
- 5) Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.
- 6) Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali anche con supporti informatici.

Art. 7 - Istruttoria e presa incarico

Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socio assistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza da parte del richiedente diretto interessato o dei suoi familiari, dei servizi sanitari territoriali, delle istituzioni scolastiche, dell'autorità giudiziaria o dello stesso servizio comunale.

Il procedimento amministrativo si conclude con l'approvazione del piano assistenziale individualizzato o con il rigetto dell'istanza per mancanza di requisiti. A conclusione del procedimento amministrativo, si comunica al richiedente l'esito della pratica, l'eventuale modalità di erogazione del servizio e la quota di compartecipazione alle spese.

A seguito della presentazione di istanza di accesso agli interventi socio assistenziali, l'assistente sociale verifica i presupposti per la presa in carico dell'utente.

Nel caso sia palese la mancanza di requisiti per l'accesso al servizio richiesto, l'assistente sociale conclude la pratica e il richiedente viene informato del rigetto della domanda.

Nel caso sia necessario approfondire la situazione socioeconomica, l'assistente sociale effettua la valutazione del bisogno. A tale scopo l'assistente sociale può effettuare dei colloqui con l'interessato o con i suoi familiari e può effettuare visite domiciliari per acquisire le informazioni necessarie. In entrambi i casi redige dei verbali. Nel caso l'analisi della situazione socioeconomica

non indichi uno stato di bisogno effettivo, il procedimento amministrativo si conclude con il rigetto della domanda.

Nel caso sia necessario approfondire la situazione socioeconomica, l'assistente sociale effettua la valutazione del bisogno. A tale scopo l'assistente sociale può effettuare dei colloqui con l'interessato o con i suoi familiari e può effettuare visite domiciliari per acquisire le informazioni necessarie. In entrambi i casi redige dei verbali. Nel caso l'analisi socioeconomica non indichi uno stato di bisogno effettivo, il procedimento amministrativo si conclude con il rigetto della domanda. Nel caso l'analisi socioeconomica mostri uno stato effettivo di bisogno socio assistenziale, si attiva la presa in carico dell'utente e si predispone, condividendolo con il diretto beneficiario o con chi ne esercita la tutela legale, il piano assistenziale individualizzato (PAI) e conseguentemente si avviano le procedure per la realizzazione del piano. Una volta raggiunti gli obiettivi precedentemente individuati nel PAI si conclude il processo di aiuto e la presa in carico.

Per gli utenti aventi diritto, l'erogazione della prestazione può essere immediata o prevedere l'inserimento in una lista di attesa ove non ci siano sufficienti risorse economiche o strumentali. La lista di attesa sarà formata in base al criterio cronologico redatto secondo l'ordine di approvazione del PAI.

Art. 8 - Valutazione del bisogno

I soggetti di cui all'articolo 3 sono considerati assistibili quando si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente regolamento e descritti di seguito:

- Insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - Incapacità di provvedere a se stessi;
 - Presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
 - Presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
- La valutazione della situazione di bisogno compete di norma, quando non diversamente specificato, all'assistente sociale responsabile del caso, il quale opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili. I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno di seguito elencate:
- a) la composizione del nucleo familiare
 - b) la capacità economica del diretto interessato, basata di norma sul valore dell'ISEE;
 - c) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
 - d) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - e) le condizioni di salute;
 - f) la situazione abitativa;
 - g) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - h) la capacità di assumere decisioni.

L'Assistente Sociale per la valutazione si avvale della documentazione presentata dal richiedente, delle informazioni eventualmente acquisite nel corso dei colloqui e/o delle visite domiciliari e di altra documentazione inerente il caso presente agli atti del Comune.

L'Assistente Sociale redige una scheda di valutazione per ogni utente in cui riporta eventualmente gli estratti in forma sintetica dei colloqui con gli utenti/familiari e le considerazioni relative alle visite domiciliari.

Art. 9 - Il piano assistenziale individualizzato (PAI)

Effettuata la valutazione sullo stato di bisogno, l'Assistente Sociale predispone il PAI.

Il PAI, condiviso con l'interessato, ove questo sia possibile, e con le altre figure professionali coinvolte, individua gli interventi necessari per affrontare, coerentemente all'effettivo stato di bisogno, le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli stessi.

Il PAI viene costantemente monitorato dall'Assistente Sociale di riferimento e, se necessario, può essere modificato nel tempo. Al termine del progetto viene effettuata una valutazione con restituzione degli esiti dell'intervento al cittadino.

Art. 10 - Compartecipazione alla spesa

Fatti salvi i casi di esenzione, chiunque usufruisca delle prestazioni socio assistenziali è tenuto - secondo le normative vigenti - a sostenerne per intero o parzialmente il costo.

Il diretto interessato o chi agisce per esso, sottoscrive per accettazione il PAI e la ripartizione degli oneri relativi. Il PAI deve indicare l'eventuale quota di compartecipazione alla spesa.

Il sistema tariffario del Comune, definito in coerenza con le normative nazionali e regionali, è articolato in modo da consentire alla persona assistita ed ai suoi familiari di preservare condizioni di vita adeguate, consentendo al contempo, anche attraverso la parametrizzazione delle tariffe all'indicatore di situazione economica equivalente, l'accesso ai servizi sociali.

In caso di reiterato inadempimento all'obbligo di pagamento della compartecipazione da parte dell'utente, il Comune provvede alla sospensione del servizio erogato, sempre che ciò non rappresenti un pericolo per la salute o la dignità personale del diretto interessato. Restano in ogni caso impregiudicate per il Comune tutte le azioni a tutela del soddisfacimento del diritto di credito nei confronti del diretto interessato, dei suoi aventi causa e degli eventuali obbligati.

Art. 11 Controlli amministrativi

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli, anche a campione, avvalendosi anche dell'ausilio degli uffici di altre amministrazioni pubbliche competenti per materia, per verificare la veridicità della documentazione presentata e delle informazioni dichiarate e raccolte nel corso dell'istruttoria, ai fini dell'accoglimento della domanda.

In modo particolare le dichiarazioni sostitutive rese o la documentazione presentata dagli utenti ai sensi degli art. 45, 46 e 47 del DPR 445/2000 saranno oggetto di verifica da parte del Comune eventualmente in collaborazione con altri enti pubblici o autorità a tal fine preposti. Il Comune si riserva il diritto di verificare le dichiarazioni sostitutive rese dall'istante anche tramite la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e altre Autorità a questo preposte al fine di valutare la veridicità delle stesse.

I controlli saranno effettuati a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000. L'utente è penalmente responsabile in caso di dichiarazioni sostitutive mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ai sensi dell'Art. 76 D.P.R. 445/2000, puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché è consapevole delle conseguenze previste dall'Art. 75 D.P.R. 445/2000 relative alla decadenza dai benefici connessi sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Parte III – GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 12 – Aree di intervento

- 1) Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare nonché mediante servizi sostitutivi.
- 2) Gli interventi socio assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona, delle sue convinzioni personali.

- 3) Gli interventi devono emergere da progetti individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali predisporre il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio.

Le aree prioritarie di intervento sono le seguenti:

Minori e famiglie

Adulti

Anziani

Non autosufficienza

All'interno delle varie aree sono previsti interventi e servizi ad hoc per persone diversamente abili ed immigrati.

13 Servizio di Segretariato Sociale

Fornisce informazioni sui servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, predisposti per affrontare situazioni di bisogno assistenziale o per la tutela dei diritti e promuovere la messa in rete delle varie risorse presenti sul territorio. Opera anche direttamente per facilitare i contatti fra l'utente e i servizi, al fine di conseguire una utilizzazione piena e responsabile delle risorse comunitarie.

Per bisogni complessi, che richiedono l'intervento di diversi servizi o soggetti, verranno attivati gli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione di progetti assistenziali individualizzati.

Art. 14 Interventi di sostegno economico

14.1 Oggetto e finalità

Il contributo economico di natura socioassistenziale si inserisce di norma nell'ambito di un più ampio e articolato processo di aiuto a persone in difficoltà ed a rischio di marginalità sociale, senza reddito o con limitate risorse. Per questo motivo la specifica tipologia di intervento deve essere valutata all'interno del piano assistenziale individualizzato predisposto dall'Assistente Sociale dopo aver acquisito il parere dell'utente destinatario del contributo.

Dal momento che tale forma di intervento è sempre tesa a rimuovere le cause di disagio, esclusione sociale e qualsiasi altra causa alla base dello stato di bisogno, con lo scopo di riportare la persona ad una piena emancipazione e all'autosufficienza, i contributi non possono che avere natura temporanea. Le varie forme di contributo hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte del Comune.

Le provvidenze economiche sono erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio. Presentare domanda di contributo non implica il diritto a ricevere aiuto economico. Tale diritto nasce a seguito di esito positivo della valutazione della domanda da parte dell'Assistente Sociale e di disponibilità di risorse in bilancio.

14.2 Forme d'intervento economico

Gli interventi di sostegno economico sono così classificati:

- **Interventi economici ordinari**

Sono contributi di natura temporanea rivolti a persone o nuclei familiari in situazione di svantaggio economico temporaneo o continuativo che si trovano nella condizione di non gestire una situazione di difficoltà economica o l'aggravarsi della stessa, tali da incidere in forma determinante sulle esigenze ed i bisogni essenziali del nucleo. Sono previsti interventi economici in favore di famiglie

che versino in condizioni di disagio economico, nelle quali siano presenti minori, sulla base di una precisa valutazione effettuata dal Servizio Sociale Professionale.

I contributi vengono previsti sulla base di un Progetto Individualizzato d'Intervento, che definisce il ruolo attivo del fruitore dell'intervento con attività che dovrà svolgere in favore della propria famiglia e della propria condizione sociale. Tali attività potranno essere realizzate anche in collaborazione con altri servizi.

Il progetto individualizzato prevede tempi, modalità e verifiche periodiche dell'intervento finalizzato. Esso avrà una durata massima di quattro mesi e sarà rinnovato solo in presenza di particolari situazioni motivate e valutate dal servizio sociale professionale. L'importo massimo erogabile nell'anno solare è stabilito con atto della Giunta comunale.

• **Interventi economici straordinari**

I contributi economici straordinari sono erogati a tantum e vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari per superare bisogni di carattere urgente e contingente, inerenti a necessità primarie.

La richiesta deve essere debitamente documentata e l'importo massimo del contributo sarà stabilito sulla base della situazione complessiva del richiedente e delle disponibilità di bilancio. L'importo massimo erogabile nell'anno solare è stabilito con atto della Giunta comunale.

Il beneficiario del contributo straordinario ha tempo trenta giorni dal momento in cui entra in possesso delle somme in denaro per saldare la spesa per la quale ha ricevuto l'aiuto e mostrare al Comune di Colonna la ricevuta di pagamento pena la perdita del contributo e l'obbligo di restituire quanto percepito.

Il contributo ordinario esclude l'accesso al contributo straordinario e viceversa.

• **Esonero parziale o totale dei servizi scolastici e servizi socio-educativi**

Tutti i cittadini di cui all'art. 3 del presente regolamento, possono fare richiesta di tariffa agevolata per i seguenti servizi:

- Trasporto scolastico
- Mensa scolastica
- Servizi socio-educativi.

Art. 15 – Interventi a favore dei minori e di sostegno alla genitorialità

Nel caso di minori che a causa di carenze familiari o personali presentano problemi educativi, di custodia, cura, tutela e accudimento parziale o totale, o sottoposti a provvedimenti del Tribunale dei minori, il Servizio Sociale Professionale, su domanda dei congiunti, su segnalazione, da solo o insieme ad altre figure professionali predisponde progetti di intervento mirati al contenimento o superamento dello stato di bisogno.

Questa tipologia di interventi è rivolta alla promozione del benessere e alla tutela dei diritti dei minori, valorizzando e sostenendo le risorse familiari per una crescita sociale e civile della fascia più giovane della popolazione.

Gli interventi sono legati a specifiche problematiche, ed in particolare:

- Problematiche di tipo relazionale e/o sociale, derivanti da difficoltà personali e/o patologie di vario genere, ovvero da difficoltà e disagi familiari;
- Problematiche scolastiche;

- Disadattamento socio-ambientale nei vari contesti di vita, anche per carenze educative e trascuratezza;
- Problematiche legate a disabilità che creano disagio e difficoltà nello svolgimento delle normali funzioni di vita;
- Problematiche connesse alla tutela del minore: trascuratezza, maltrattamento, abuso, abbandono;
- Prevenzione della devianza e criminalità.

15.1 Assistenza educativa domiciliare

Il servizio, che rientra nell'ambito dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), è rivolto a minori che vivono in contesti familiari sfavorevoli ad una crescita adeguata, e viene realizzato attraverso progetti educativi individualizzati, che hanno lo scopo di sostenere il minore nel suo ambiente domestico, aiutando la famiglia nelle proprie competenze genitoriali.

Quando ne ricorrano i presupposti, l'assistenza educativa può essere erogata anche in favore di persone adulte con gravi problematiche psicosociali.

L'obiettivo del progetto è il recupero e la riacquisizione di risorse del nucleo, attraverso l'accompagnamento della famiglia e dei minori in un percorso di autonomia, che prevede una rinnovata consapevolezza delle effettive necessità del minore, delle responsabilità genitoriali insieme alla valorizzazione delle loro competenze.

Il progetto è attivato dal Servizio Sociale comunale sulla base di una valutazione delle problematiche socio-ambientali del minore e del suo nucleo familiare. Conseguentemente, il Servizio elabora un piano assistenziale individuale eventualmente condiviso con la famiglia.

Il PAI, strutturato attraverso un insieme di prestazioni ed interventi differenziati e flessibili, è definito sulla base dei bisogni degli utenti e delle risorse locali disponibili.

Il Comune metterà, pertanto, a disposizione gli educatori professionali, figure professionali necessarie allo svolgimento del progetto, e provvederà a coordinare gli operatori in particolare rispetto agli orari, sostituzioni ecc.

Il coordinamento degli interventi sulle singole situazioni prese in carico dal servizio sociale, rimarrà in capo al Servizio Sociale stesso, al fine di coordinare e mettere in rete tutti gli interventi che, a diverso titolo, si realizzano sui diversi nuclei familiari destinatari del progetto.

15.2 Assistenza Educativa Scolastica per alunni diversamente abili

Il Comune di Colonna, per garantire il Diritto allo Studio, eroga il servizio di assistenza scolastica specialistica agli alunni diversamente abili. Il servizio si propone di favorire l'inserimento, l'autonomia personale e l'integrazione di alunni diversamente abili o che vivano in situazioni di disagio, residenti nel Comune di Colonna, frequentanti la scuola dell'infanzia e dell'obbligo fino al termine della scuola secondaria di 1° grado. Sulla base della certificazione di disabilità dell'alunno rilasciata dalla ASL competente territorialmente, la scuola effettua, prima dell'inizio dell'anno scolastico, la richiesta al Comune per il servizio di assistenza scolastica destinata ad alunni diversamente abili.

L'assistenza viene affidata dal Comune ad un Ente attuatore che organizza il servizio in stretto collegamento con il Comune stesso (Servizi Sociali) e la Scuola.

L'assistenza scolastica prevede l'aiuto alla persona nell'espletamento di funzioni che promuovono l'autonomia dell'alunno e favoriscono la comunicazione nell'ambito del gruppo-classe. L'assistente

è un operatore che ha competenza ed esperienza in campo educativo e collabora, assieme agli insegnanti della classe, all'attuazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) previsto per l'alunno diversamente abile.

Il monte ore, destinato ai singoli alunni disabili, viene proposto nella sede del GLH (Gruppo Lavoro Handicap) d'Istituto e operativo. L'Assistente Sociale nella relazione finale del PEI definisce il monte ore settimanale di assistenza educativa scolastica erogabile. Nel corso dell'anno scolastico, nell'ambito dei GLH operativi relativi ad ogni alunno disabile, viene monitorata la realizzazione del PEI.

Il servizio di assistenza educativa scolastica è completamente gratuito.

15.3 Interventi di promozione del benessere

Il Comune di Colonna, nell'ambito delle attività di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, L. 285/97, propone iniziative ricreative, culturali, ludico ed educative finalizzate allo sviluppo della comunità e alla socializzazione.

Per la partecipazione a tali attività che possono comprendere progetti ludico-educativi, comunali o distrettuali, centri ricreativi estivi, soggiorni estivi, interventi in favore della popolazione giovanile destinati alla fascia di popolazione pre-adolescenziale e adolescenziale finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile, può essere prevista una quota di compartecipazione differenziabile in base alla situazione socioeconomica in relazione a specifiche iniziative organizzate dal Comune, anche in collaborazione con altri soggetti del privato sociale.

15.4 Interventi sostitutivi al nucleo familiare

Gli interventi previsti riguardano:

- **Affidamento familiare**

Il Comune promuove la tutela del minore anche attraverso l'istituto dell'affidamento familiare. Questa tipologia di intervento è disciplinata da apposito regolamento.

- **Collocazione in Comunità educative**

Quando si ravvisi che la permanenza del minore all'interno del nucleo familiare sia di pregiudizio allo stesso minore, può essere previsto, sia dietro richiesta della famiglia, che dei servizi del Comune e/o della ASL, il ricorso all'ospitalità esterna.

In relazione alle singole situazioni ed agli eventuali provvedimenti tutelari in corso viene predisposto un Piano d'intervento individualizzato e si attivano tutte le forme di collaborazione con la famiglia ed i servizi preposti.

Nella eventualità che l'inserimento del minore in comunità o altro ambiente protetto sia disposto con decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, non è prevista la compartecipazione a carico dei soggetti obbligati, salvo ove previsto dalla legge.

15.5 Interventi di tutela del minore richiesti dall'autorità giudiziaria

Gli interventi riguardano indagini socio-ambientali effettuate su disposizione dell'autorità giudiziaria. Il servizio sociale attiva una procedura volta alla rilevazione di un eventuale disagio e/o

bisogno di un nucleo familiare con figli minori. Tale procedimento consta di una serie di interventi quali: colloqui con i genitori del minore, visite domiciliari, colloqui con le istituzioni scolastiche e servizi specialistici.

Le risultanze, unitamente alle eventuali proposte di presa in carico o invio presso altri servizi, vengono trasmesse all'autorità giudiziaria richiedente che poi stabilisce i provvedimenti del caso. In relazione ai provvedimenti stabiliti dall'autorità giudiziaria, il servizio sociale effettua monitoraggi e aggiornamenti periodici fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

Art. 16 – Interventi di promozione del benessere alla persona adulta e anziana autosufficiente o parzialmente autosufficiente e al nucleo familiare.

Tali interventi sono finalizzati alla promozione del benessere e al miglioramento della qualità della vita, nonché al sostegno della persona adulta e anziana e del nucleo familiare rispetto a specifiche esigenze legate alla presenza di almeno un soggetto adulto/anziano debole per:

- Precarietà economiche
- Problematiche abitative
- Problematiche lavorative
- Problematiche di tipo relazionale e/o sociale
- Riduzione dell'autosufficienza
- Disadattamento socio-ambientale
- Devianza e criminalità
- Mancata conoscenza delle risorse del territorio.

16.1 Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

L'Assistenza Domiciliare Integrata è un servizio integrato con la partecipazione della ASL, prestato da personale qualificato, costituito da un insieme di prestazioni fornite all'utente nel proprio domicilio riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali. La finalità dell'Assistenza Domiciliare nelle sue diverse forme è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale delle persone anziane e diversamente abili sia minori (vedi art. 15.1) che adulti, mediante una serie di attività coordinate ed integrate sul territorio anche con i servizi sanitari di base, evitando l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita, sostenendolo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione.

Al servizio di assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- Promozione dell'autonomia della persona;
- Cura e igiene della persona e dell'abitazione;
- Compagnia personale e disbrigo di piccole commissioni domestiche;

Il servizio è organizzato in stretta sinergia ed in integrazione con la AUSL Roma H. L'Assistente Sociale del Comune su richiesta dell'utente, su segnalazione di un familiare, della ASL o del medico curante, valuta la presa in carico.

In base agli elementi emersi, l'Assistente Sociale elabora un programma individuale (PAI) con l'equipe territoriale ADI del Distretto RM H1.

L'Equipe, costituita dall'Assistente Sociale sovracomunale, dal medico responsabile del CAD (Centro Assistenza Domiciliare), dall'Assistente Sociale del CAD, dal coordinatore della cooperativa che ha in gestione il servizio e da eventuali figure specialistiche della ASL RMH1 che seguono la situazione, sulla base delle richieste dei singoli Comuni, effettua le visite domiciliari, prevede un piano di intervento, verifica la qualità del servizio e la omogeneità delle prestazioni, opera in stretto raccordo con i servizi del Comune e della ASL.

Per il servizio di assistenza domiciliare può essere prevista una compartecipazione da parte del beneficiario, in relazione alla situazione socio-economica del nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto previsto dalla Giunta Comunale. Il servizio domiciliare può essere ridotto, ampliato, sospeso o annullato, in relazione alle variazioni delle necessità degli utenti.

16.2 "Borsa Lavoro"

Si tratta di un intervento finalizzato all'acquisizione di conoscenze e di competenze professionali attraverso dinamiche relazionali che vengono ad instaurarsi all'interno dell'ambiente lavorativo, favorire la formazione e l'autonomia professionale, facilitare il raggiungimento di obiettivi di autonomia e salute nonché ricerca personale di opportunità di assunzione in altri contesti di lavoro. Mette in atto un'esperienza professionalizzante in un contesto lavorativo e formativo e prevede la corresponsione al beneficiario di un incentivo economico. La borsa lavoro ha una durata limitata, che va definita da ogni singolo progetto individualizzato.

E' rivolta alle seguenti categorie di utenti:

- minori a rischio di emarginazione che abbiano compiuto l'obbligo scolastico;
- adulti in condizioni di emarginazione sociale (compresi ex tossicodipendenti, ex alcolisti ed ex detenuti) e/o grave disagio economico;
- su specifica richiesta del SERT possono essere inseriti soggetti in trattamento con sostitutivi;
- giovani e adulti portatori di handicap mentale e/o fisico e/o sensoriale, tale da consentire comunque l'inserimento in una realtà produttiva; tali soggetti devono essere in possesso di certificazione di invalidità civile;
- adulti con patologia psichiatrica che consenta comunque l'inserimento in una realtà produttiva.

E' possibile il passaggio dalla borsa lavoro all'"esperienza socializzante", indicata al successivo punto, qualora il beneficiario riveli una situazione ostativa alla futura e piena integrazione nel mondo del lavoro.

16.3 Esperienza socializzante

L'esperienza socializzante è un intervento assistenziale svolto in ambito lavorativo la cui finalità è quella di aiutare la persona ad instaurare relazioni sociali entrando a diretto contatto con la realtà produttiva. Si tratta di una modalità di inserimento nel mondo del lavoro senza l'obiettivo dell'occupazione di persone portatrici di handicap e di soggetti con patologia psichiatrica.

I destinatari devono aver compiuto il 18° anno di età ed avere sufficiente autonomia ed adeguata congruità comportamentale.

L'esperienza può essere attuata presso enti pubblici o privati, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed associazioni senza scopo di lucro.

Modalità e tempi erogabili sono definiti nel progetto individualizzato redatto dall'assistente sociale.

16.4 Interventi di promozione del benessere – Centro socioculturale per Anziani.

Il Centro Sociale rappresenta un luogo di aggregazione di incontro, di solidarietà, di attività

culturali, ricreative e sociali, destinate in modo specifico agli anziani. Esso opera in collegamento con il Servizio Sociale Comunale ed è auto-gestito dagli anziani che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente.

Le attività del Centro Sociale Anziani perseguono l'obiettivo di prevenire l'isolamento e l'emarginazione degli anziani, promuovendo iniziative di solidarietà sociale all'interno e all'esterno del Centro, favorendo l'aggregazione e il dialogo con le altre componenti della comunità locale.

Art. 17 – Interventi per la Non-Autosufficienza

17.1 CDD (Centro Diurno distrettuale Demenze)

Il Centro Sociale assistenziale, previsto dal Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario H1 è una struttura semiresidenziale, a ciclo diurno, rivolta a soggetti affetti da malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza in fase iniziale o intermedia di malattia.

Offre una risposta qualificata ai bisogni di autonomia e di inclusione sociale attraverso la partecipazione alle varie attività ed alla vita di gruppo ed ha come finalità la promozione di un intervento precoce di assistenza al paziente e alla famiglia, il contenimento e la riduzione dei problemi comportamentali, la riduzione dell'istituzionalizzazione, il sostegno alle famiglie, in particolare il care-giver attraverso la riduzione del carico assistenziale.

La gestione del CDD è affidata ad Organismi del privato sociale e per l'organizzazione ed il funzionamento si rimanda allo specifico regolamento distrettuale del Centro.

17.2 Centri Diurni distrettuali per Disabili Adulti

Si tratta di strutture semi-residenziali a ciclo diurno, destinate a giovani e adulti, residenti nel Distretto Socio Sanitario RMH1 in condizione di disabilità con compromissione delle autonomie elementari e/o funzionali per le quali non è attuabile, nel breve periodo, un percorso di inserimento formativo o lavorativo.

Si pongono come obiettivo il mantenimento e il potenziamento delle autonomie personali degli utenti, favorendo la socializzazione e l'integrazione nel loro ambiente, garantendo sostegno alle famiglie, collaborando con le stesse per prevenire l'istituzionalizzazione e promuovendo un percorso di inclusione sociale attraverso la partecipazione alle varie attività e alla vita di gruppo.

La gestione dei CDHA è affidata ad Organismi del privato sociale. Per l'organizzazione e il funzionamento dei CDHA si rimanda allo specifico regolamento distrettuale dei Centri.

17.3 Strutture residenziali per anziani/disabili

Si tratta di strutture socio-sanitarie che accolgono anziani/disabili autosufficienti e non autosufficienti con convenzione della ASL.

Si considera non autosufficiente l'anziano/disabile che non può provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

I requisiti per accedere a tali servizi, le modalità di compartecipazione alle spese per le rette e modalità di accesso sono stabiliti da apposita normativa nazionale e regionale.

L'utente o suo familiare deve in ogni caso presentare al Comune istanza di richiesta di compartecipazione al pagamento della retta giornaliera, allegando tutti i documenti utili per l'istruttoria della pratica.

Il grado di non autosufficienza viene certificata dall'Azienda ASL

17.4 Interventi di promozione e sussidiarietà

Il Comune, nell'ambito dei compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, al fine di realizzare il sistema integrato di cui all'art. 1 del presente regolamento, promuove e sostiene:

- le iniziative per il coinvolgimento della collettività e la crescita della sensibilità su problemi sociali;
- la promozione della solidarietà sociale con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto aiuto, di reciprocità e della solidarietà organizzata;
- il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato.

Effettua forme di consultazione del privato sociale, promuove forme innovative di collaborazione e coordina i programmi degli enti operanti nel settore.

Garantisce la gestione e l'offerta dei servizi in collaborazione con i suddetti organismi e con altri soggetti privati operanti nel settore.

Art. 18 Servizi distrettuali

Alcuni servizi socioassistenziali sono erogati in partenariato con il Distretto Sociosanitario RM H1 di cui il Comune di Colonna fa parte. Tali servizi seguono le regole stabilite a livello distrettuale soprattutto per quanto riguarda la modalità di accesso, la compartecipazione alla spesa e la formazione per la graduatoria.

Art. 18.1 – Piani di Zona

Il Piano Sociale di Zona è il documento programmatico con cui i Comuni associati nel distretto sociosanitario, di intesa con la ASL, definiscono e gestiscono in maniera associata le politiche sociali e socioassistenziali rivolte alla popolazione dell'ambito territoriale di riferimento, di solito coincidente con il distretto sanitario ed ha il compito di definire le priorità di intervento e gli obiettivi strategici nonché gli strumenti, i mezzi e le professionalità necessari per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, le modalità per garantire integrazione fra servizi e prestazioni, forme di concertazione con l'azienda ASL o forme di concertazione con gli enti non profit erogatori di servizi e interventi sociali, coordinamento con organi statali periferici, collaborazione fra servizi territoriali, soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale e comunità locali.

18.2 Specifici interventi promossi da enti sovracomunali

Il Comune attua, eroga o concorre ad erogare gli interventi socioassistenziali promossi dagli enti pubblici sovracomunali, quali la Regione Lazio e la Città Metropolitana, secondo le modalità e criteri da queste individuati.

18.3 Altri servizi e progettualità

Il Comune di Colonna può attivare specifici interventi di natura non ricorrente o sperimentale in ambito socioassistenziale, educativo, di promozione sociale e di prevenzione.

Nel caso di interventi di natura sperimentale o una tantum, sono attribuiti alla Giunta Comunale l'individuazione delle linee guida per la strutturazione dell'intervento, i criteri e le modalità di accesso e della compartecipazione alle spese.

Parte IV – Disposizioni finali

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

I dati personali, anche quelli relativi al nucleo familiare, dei destinatari delle prestazioni assistenziali di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento sono trattati in modo riservato, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni di assistenza ivi previste.

I dati personali e del nucleo familiare forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Colonna in osservanza del D.Lgs n. 193/2003.

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa, per le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente funzionali alla istruzione della domanda di ammissione ai servizi previsti;
- b) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati personali e del nucleo familiare da conferire possono anche essere dati sensibili.

Il conferimento dei dati personali e sensibili è obbligatorio. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai benefici previsti dal presente regolamento.

Gli operatori comunali sono tenuti ad assicurare la segretezza di tutte le informazioni acquisite per l'incarico svolto.

Art. 20 – Norme generali rinvio

L'erogazione dei servizi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento è condizionata dall'entità delle risorse complessive ad essi destinati in bilancio.

Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato circa il nominativo del responsabile del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di Enti Locali e di sistema integrato d'intervento e servizi sociali.

Art. 21 – Compiti della Giunta Comunale

La Giunta Comunale indica con proprio atto deliberativo:

- i tempi per la conclusione del procedimento amministrativo di ciascuna tipologia di intervento;
- i dati e la documentazione necessari che i richiedenti devono fornire per ciascuna tipologia di intervento;
- la compartecipazione alle spese a carico degli utenti ad eccezione dei contributi economici;
- il valore dei contributi economici;
- gli schemi di domanda per l'accesso ai servizi socioassistenziali;

Art. 22 - Disposizioni finali

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali anche regolamentari riguardanti l'erogazione di prestazioni socioassistenziali in contrasto con il presente regolamento.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia a quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.